



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

1. **Novità legislative.**

2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

C. Cost. sentenza 21 giugno 2018 (dep. 11 luglio 2018) nr. 149, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò.

Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Condannati alla pena dell'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. (sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione) che abbiano causato la morte del sequestrato – Illegittimità costituzionale parziale.

La Corte 1) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato;* 2) *dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289 bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato.*

Si veda, al riguardo, il comunicato emesso dalla Corte, di seguito integralmente riportato.

Comunicati

Comunicato dell'11 luglio 2018: Carcere, benefici funzionali al reinserimento sociale. Illegittimo negarli ad alcune categorie di detenuti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

C. Cost. sentenza 21 marzo 2018 (dep. 5 luglio 2018) nr. 141, Pres. Lattanzi, Rel. Lattanzi.

Processo penale – Contestazione in dibattimento di una circostanza aggravante fondata su elementi già risultanti dagli atti indagine – Facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al reato oggetto della nuova contestazione – Illegittimità costituzionale parziale.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Sentenza con la quale la Corte dichiara la fondatezza della questione sollevata dal Tribunale ordinario di Salerno, rilevando - dopo aver richiamato le considerazioni svolte in passato in relazione al diritto dell'imputato di richiedere i riti alternativi (sent. 237/2012 per l'abbreviato, sent. 273/2014 per il patteggiamento) - il contrasto della norma in questione con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

C. Cost. Sentenza 10 aprile 2018 (dep. 5 luglio 2018) nr. 143, Pres. Lattanzi, Rel. Cartabia.

Reati e pene – Prescrizione – Determinazione – Normativa più favorevole al reo (disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 172 del 2012 – Mancata esclusione per i reati sessuali commessi in danno dei minori – Inammissibilità.

La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1 ottobre 2012 n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), sollevata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI, del 22 dicembre



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, dal Tribunale ordinario di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Questione dichiarata inammissibile dalla Corte, in virtù di carenze rilevate nella prospettazione (definita incerta e contraddittoria): interessante, tuttavia, anche per i possibili sviluppi, la chiosa finale, laddove la Corte afferma che “resta impregiudicata ogni ulteriore considerazione – sollecitata in una eccezione di inammissibilità dell'avvocatura Generale dello Stato – circa l'ampiezza e i limiti degli interventi manipolativi di questa Corte in materia penale in *malam partem*, che pure sono oggetto di una significativa evoluzione giurisprudenziale anche alla luce del fatto che, nella giurisprudenza costituzionale, al principio della retroattività della *lex mitior* non è riconosciuto lo stesso statuto costituzionale del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole (sentenza n. 236 del 2011) e che il principio di retroattività della legge penale più favorevole, in ogni caso, può trovare applicazione solo se tale legge sia esente da vizi di illegittimità costituzionale (sentenza n. 394 del 2006)”.

Al riguardo si veda il comunicato della Corte del 27 aprile 2018, sotto riportato.

C. Cost. Ordinanza 6 giugno 2018 2018 (dep. 5 luglio 2018) nr. 145, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò.

Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della seminfermità di mente di cui all'art. 89 codice penale sull'aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, codice penale – Divieto di prevalenza sulla medesima aggravante della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, codice penale – Manifesta inammissibilità.

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale ordinario di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

3. Sezioni Unite.

[S.U. Sent. n. 29847 del 31 maggio 2018 \(dep. 3 luglio 2018\), Pres. Carcano, Rel. Zaza, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

Misure di prevenzione patrimoniali - Sequestro e confisca - Terzo cessionario di credito ipotecario - Ammissione allo stato passivo - Anteriorità della cessione del credito - Necessità - Esclusione - Buona fede del cessionario - Necessità – Sussistenza.

Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sé uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede.

L'ordinanza di rimessione n. 4416 emessa dalla Sezione Quinta Penale della Cassazione il 9 gennaio 2018 (dep. 30 gennaio 2018), Pres. Palla, Est. De Gregorio, Ric. (omissis), è già stata pubblicata nella Newsletter n. 41

QUESTIONI PENDENTI



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

Sez. III Pen., Ord. di rimessione n. 30042 del 21 giugno 2018 (dep. 4 luglio 2018), Pres. Sarno, Est. Scarcella, Ric. (omissis) - Questione pendente N.R.G. 12154/2018 - Udienza: 25 ottobre 2018 - Relatore: Dovere.

Circostanze- Recidiva – Contestata, accertata ed implicitamente riconosciuta – Non applicata ma valorizzata per il diniego delle circostanze ex art. 62 -bis c.p.- Computo calcolo della prescrizione.

La Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

“se la recidiva contestata e accertata nei confronti dell'imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell'imputato, rileva o no ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato”.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. II, sent. 1 giugno-11 luglio 2018, n. 31742, Pres. Prestipino, Rel. Monaco.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali - *Fumus commissi delicti* - Presupposto - Deposito, brevetto o registrazione nelle forme di legge - Necessità.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

Il presupposto cautelare del *fumus commissi delicti* nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi, in fase preliminare, è configurabile ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge (*Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che gli esiti della consulenza del pubblico ministero, cui il Tribunale rinviava, davano adeguatamente conto della riproduzione di un marchio figurativo registrato e riferibile alla marca Jeep*).

[Sez. V sent. 23 marzo 2018 – 12 luglio 2018 n. 32027, Pres. Bruno, Rel. Tudino.](#)

Diffamazione – Scriminante del diritto di critica politica – Peculiarità.

Il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di rilievo nella vita pubblica non escludono l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p., poiché nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica: di conseguenza, quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica sia da parte dei cittadini.

[Sez. V sent. 18 aprile 2018 – 5 luglio 2018 n. 30435 Pres. Pezzullo, Rel. Caputo.](#)

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici – Aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 c.p. – Necessità che la stessa sia stata esplicitamente contestata.

Non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del falso in atto pubblico, *ex art. 476, comma secondo c.p.*, qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione, ovvero indicata in fatto con sinonimi e formule equivalenti o attraverso il richiamo all'art. 476, comma secondo, c.p.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

[Sez. V sent. 23 gennaio 2018 – 4 luglio 2018 n. 30073 Pres. Fumo, Rel. De Gregorio.](#)

Furto – Nozione di profitto – Rilevanza della dimensione economico / patrimoniale.

Il tenore letterale dell'art. 624 c.p. lascia intendere chiaramente che l'agente deve mirare al profitto inerente alla cosa sottratta e derivante da un'attività ulteriore rispetto all'impossessamento, di regola consistente nella possibilità di farne uso in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità economico / patrimoniale: da qui la necessità per l'interprete di accogliere una nozione di profitto (e del fine che deve animare l'autore del furto) collocabile in una chiara ed esclusiva dimensione economico / patrimoniale.

Sentenza che si colloca in consapevole contrasto con altro orientamento che privilegia una nozione cd. dilatata del concetto di profitto (v. Cass. V 19882/2012)

[Sez. IV, sent. 23 marzo 2018 – 11 luglio 2018, n. 31610 Pres. Izzo, Rel. Dovere.](#)

Furto in abitazione – Privata dimora – Nozione – Luoghi di lavoro – Limiti.

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 *bis* c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. Tuttavia, tali ultimi luoghi corrispondono alla nozione di privata dimora solo se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

[Sez. IV, sent. 29 marzo 2018 – 11 luglio 2018, n. 31615 Pres. Izzo, Rel. Dovere.](#)

Responsabilità del datore di lavoro – Infortunio del lavoratore – Interruzione del nesso causale – Condotta abnorme del lavoratore – Nozione.

In tema di responsabilità omissiva del datore di lavoro per infortunio mortale del lavoratore, l'esclusione della causalità di cui all'art. 41, comma 2 c.p. per un fatto colposo del lavoratore è limitata ai casi di condotta abnorme del medesimo. Il comportamento del lavoratore va ritenuto abnorme allorché, pur rientrando nelle mansioni che gli sono state attribuite, consista in azioni od omissioni radicalmente, ontologicamente, lontane dalle ipotizzabili – e quindi prevedibili – scelte, anche imprudenti, di un lavoratore nell'esecuzione del lavoro, con conseguente esonero da responsabilità del titolare della posizione di garanzia.

[Sez. II, sent. 8 marzo-10 luglio 2018, n. 31262, Pres. De Crescenzo, Rel. Tutinelli.](#)

Ricettazione - Elemento soggettivo - Completa conoscenza di tutte le circostanze di tempo, modo e luogo del reato presupposto - Necessità - Esclusione.

Nel reato di ricettazione, in ordine alle modalità di accertamento dell'elemento psicologico del reato, non è indispensabile che la consapevolezza dell'agente si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, modo e luogo del reato presupposto, potendo trarsi la prova dell'elemento soggettivo del reato anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede. In tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose o dalle modalità dell'azione, soprattutto quando il possesso si accompagni alla mancata spiegazione attendibile dell'origine dei beni medesimi. *(Nel caso di specie, la partecipazione al confezionamento di documenti finalizzati a creare una falsa rappresentazione sull'origine dei beni sono stati ritenuti dalla Suprema Corte sintomatici della consapevolezza che i beni fossero di provenienza delittuosa).*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

C. Leggi speciali.

[Sez. V sent. 23 marzo 2018 – 12 luglio 2018 n. 32028, Pres. Bruno, Rel. Zaza.](#)

Aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale, religioso ex art. 3 d. l. 26 aprile 1993 n. 122 – Elemento oggettivo.

La circostanza aggravante della finalità di discriminazione odi odio etnico, nazionale, razziale o religioso, prevista dall'art. 3 d. l. 26 aprile 1993 n. 122, convertito con legge 25 giugno 1993 n. 205 è configurabile in presenza di espressioni che rivelino la volontà di discriminare la vittima in ragione della sua appartenenza etica o religiosa: ciò ricorre anche quando la condotta, per le sue caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico, e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori.

[Sez. III, sentenza 15 maggio 2018 – 9 luglio 2018 n. 30926 – Pres. Ramacci – Rel. Mengoni](#)

Diritto d'autore – Confisca - Art. 171 *sexies* legge 633/41 – Applicabilità

La confisca prevista dall'articolo 171 *sexies* l. 633/41 per le violazioni in materia di diritto d'autore deve essere obbligatoriamente disposta solo in presenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta.

[Sez. I, sent. 9 aprile-10 luglio 2018, n. 31322, Pres. Mazzei, Rel. Barone.](#)

Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Inosservanza del divieto di partecipare a pubbliche riunioni - Integrazione reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 - Esclusione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

L'inosservanza del divieto di partecipare a pubbliche riunioni da parte del soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. (Fattispecie relativa ad una partita di calcio).

[Sez. V sent. 8 marzo 2018 – 12 luglio 2018 n. 32005, Pres. Bruno, Rel. Settembre.](#)

Reati fallimentari – Art. 223, secondo comma n. 2 L.F. – Nozione di operazioni.

Con riferimento al reato di cui all'art. 223, secondo comma n. 2 L.F., la nozione di “operazione” richiama necessariamente un “*quid pluris*” rispetto a ogni singola azione (o singoli atti di una medesima azione), postulando una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, quale è dato riscontrare in qualsiasi iniziativa societaria che implichi un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.

[Sez. II, sent. 2 marzo-9 luglio 2018, n. 30874, Pres. Andreazza, Rel. Zunica.](#)

Reati tributari - Delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Dolo.

Nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, il dolo è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

[Sez. III, sentenza 15 marzo 2018 – 6 luglio 2018 n. 30637 – Pres. Di Nicola – Rel. Reynaud](#)

Stupefacenti – Art. 73 Dpr. 309/90 – Coltivazione – Configurabilità del reato – Presupposti

Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che, per maturazione, abbia raggiunto la soglia minima di capacità drogante ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato.

[Sez. V sent. 5 aprile 2018 – 12 luglio 2018 n. 32047 Pres. Bruno, Rel. Catena.](#)

Stupefacenti – Partecipazione ad associazione finalizzata al traffico – Rilevanza dello *status detentionis*.

In relazione alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, lo *status detentionis* dell'associato, elidendo la possibilità dello stesso di continuare la comune attività criminale, determina l'interruzione del vincolo associativo, salvo che ricorrano elementi positivi idonei ad escludere tale dissociazione, tra cui, ad esempio, la distribuzione degli utili ricavati dal traffico medesimo, oppure l'aver continuato a fornire indicazioni e/o direttive per l'organizzazione dell'attività illecita.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 6 marzo 2018 – 12 luglio 2018 n. 31998 Pres. Vessichelli, Rel. Brancaccio.](#)

Appello – Divieto di *reformatio in peius* – Riforma parziale di sentenza di condanna per reati avvinti dal vincolo della continuazione – Obblighi del giudice ex art. 597 comma 4 c.p.p.

Viola il divieto di "*reformatio in peius*" la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, c.p.p.

Sez. V sent. 5 giugno 2018 – 4 luglio 2018 n. 30109 Pres. Fumo, Rel. Pistorelli.

Appello – Riforma sentenza assolutoria – Obbligo di motivazione rafforzata – Rilevanza in tal senso dello spessore argomentativo della decisione di primo grado.

Il giudice d'appello, quando, immutato il materiale probatorio acquisito al processo, afferma sussistente una responsabilità penale negata nel giudizio di primo grado, deve confrontarsi espressamente con il principio dell'oltre ragionevole dubbio, non limitandosi pertanto ad una rilettura di tale materiale, e quindi ad una ricostruzione alternativa, ma spiegando perché, dopo il confronto puntuale con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, il proprio apprezzamento è l'unico ricostruibile al di là, per l'appunto, di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano caratterizzato il primo giudizio, minandone conseguentemente la permanente sostenibilità.

L'estensione di tale obbligo è peraltro determinata dallo spessore argomentativo della pronuncia riformata, così che non è ravvisabile alcun obbligo di motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio (di primo grado) abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che in tale ipotesi non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice.

Sez. V sent. 1 marzo 2018 – 12 luglio 2018 n. 31986 Pres. Fumo, Rel. Sabeone.

Appello – Udienza camerale – Impedimento a comparire del difensore per concomitante impegno professionale - Legittimità.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

Secondo il recente insegnamento delle SS. UU. nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale *ex artt.* 443 e 599, comma secondo, c.p.p., il legittimo impedimento del difensore impone il rinvio del procedimento, sempre che il difensore abbia rappresentato tempestivamente il proprio intendimento di comparire, allegando al contempo documentazione a sostegno della richiesta di rinvio. E' vero che le Sezioni Unite hanno affrontato, nello specifico, unicamente il caso di legittimo impedimento nascente dalla malattia del difensore ma, da un lato, l'interpretazione costituzionalmente orientata, *ex artt.* 24 e 111 Cost, della disciplina della partecipazione dei difensori alle udienze camerali *ex art.* 127 c.p.p. e, dall'altra parte, la lettura del comma 5 dell'art. 420 *ter* c.p.p. lasciano legittimamente propendere per la tesi di estendere il principio anche all'ipotesi di legittimo impedimento nascente da contemporaneo impegno dell'unico difensore dell'imputato impossibilitato a farsi sostituire.

[Sez. II, sent. 30 marzo-10 luglio 2018, n. 31273, Pres. Cammino, Rel. Pacilli.](#)

Avvisi comunicazioni e notificazioni nel processo penale - Notificazioni al difensore - A mezzo PEC - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Perfezionamento e validità della notifica - Sussistenza.

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. PEC), la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza necessità di ulteriori accertamenti.

[Sez. II, sent. 14 giugno-11 luglio 2018, n. 31718, Pres. Gallo, Rel. Monaco.](#)

Avvisi comunicazioni e notificazioni nel processo penale - Notificazioni all'imputato - Notificazione mediante deposito dell'atto nella casa comunale - Opzione residuale - Effetti.

Il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157 c.p.p., comma 8, è possibile solo dopo



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e, in particolare, la notifica mediante consegna personale, ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. Ne discende che l'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell'art. 171 c.p.p., lett. d), la quale, inficiando il procedimento della "*vocatio in ius*", riveste carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 c.p.p.

[Sez. IV, sent. 4 aprile 2018 – 11 luglio 2018, n. 31624 Pres. Blaiotta, Rel. Tornesi.](#)

Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore – Guida in stato di ebbrezza – Accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica – Omissione – Conseguenza – Nullità generale a regime intermedio.

In tema di accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, il mancato avvertimento ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p. della facoltà di farsi assistere da un difensore dà luogo ad una nullità di ordine generale che va eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado.

[Sez. III, sentenza 11 maggio 2018 – 10 luglio 2018 n. 31395 – Pres. Di Nicola – Rel. Ramacci](#)

Dichiarazioni spontanee ex art. 350 n. 7 c.p.p. – Acquisizione fascicolo dibattimento – Presupposti

Le dichiarazioni spontanee rese alla Polizia giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ai sensi dell'art. 350 c. 7 c.p.p., possono essere utilizzate se acquisite agli atti del procedimento sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 555 c. 4 c.p.p.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

Sez. III, sentenza 9 maggio 2018 – 13 luglio 2018 n. 32173 – Pres. Lapalorcia – Rel. Semeraro

Impugnazione provvedimenti relativo alle misure di sicurezza – Art. 680 c.p.p. – Giudizio abbreviato – Ricorso per Cassazione – Annullamento con rinvio – Giudice competente

In caso di accoglimento del ricorso avente ad oggetto l'omessa applicazione della misura di sicurezza (espulsione del cittadino straniero dal territorio dello Stato) l'annullamento con rinvio deve essere disposto dinanzi al Giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato attesa la non appellabilità della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato comunque diverso rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

Sez. II, sent. 14 giugno-11 luglio 2018, n. 31757, Pres. Gallo, Rel. Sgadari.

Misure cautelari personali - Interrogatorio di garanzia - Avviso al difensore di fiducia - Ripetuti tentativi telefonici non andati a buon fine - Obbligo di avviso correttamente adempiuto.

L'obbligo di avvisare il difensore di fiducia per l'interrogatorio di garanzia è correttamente adempiuto qualora, sussistendo l'esigenza di una rapida verifica in ordine alle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, siano effettuati ripetuti tentativi di inoltrargli l'avviso a mezzo telefono, con ripetute chiamate indirizzate al numero del suo studio, senza sortire esito positivo.

Sez. I sent. 28 febbraio 2018 – 6 luglio 2018 n. 30714, Pres. Mazzei, Rel. Minchella.

Misure cautelari – Norma di cui all'art. 275 comma 1 *bis* c.p.p. – Contestuale e ulteriore aggravamento della misura, in assenza di fatti nuovi sopravvenuti – Conseguenze.

Premesso che anche il fatto costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado a pena elevata può fondare un provvedimento di aggravamento della misura cautelare già in atto, all'esito di una valutazione congiunta ad altri e preesistenti elementi sintomatici del pericolo di fuga o di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

recidivanza, per principio generale, ai fini della sostituzione di una misura cautelare, il fatto sopravvenuto che legittima una rivisitazione del materiale raccolto deve essere rappresentato da risultanze processuali nuove o anche preesistenti ma non valutate in precedenza; ne consegue che esso può essere dato soltanto da un complesso di elementi eventualmente acquisiti o valutati per la prima volta rispetto al quadro istruttorio già posto a base della misura applicata. *(Nel caso di specie, su richiesta formulata dal PM in sede di conclusioni finali, la Corte di Assise, nell'emettere sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo, con separata ordinanza (ma contestualmente al dispositivo) aveva applicato nei confronti dell'imputato la misura del divieto di espatrio; successivamente, nel corso della stessa giornata, il Procuratore Generale (alla luce della sentenza di condanna all'ergastolo), richiedeva alla stessa Corte di Assise (che in tal senso provvedeva) la misura della custodia in carcere).*

[Sez. VI Pen., Sent. n. 31370 del 19 giugno 2018 \(dep. 10 luglio 2018\), Pres. Petruzzellis, Rel. Capozzi, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. conf.\).](#)

Misure cautelari personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione - Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Requisiti - Motivazione redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla della richiesta del Pubblico Ministero - Accertamento dell'autonomia della valutazione - Accoglimento parziale di una richiesta cautelare cumulativa - Insufficienza - Ragioni.

La necessità di un'autonoma valutazione, da parte del giudice, delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma primo, lett. c), c.p.p., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non può ritenersi assoluta quando l'ordinanza accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure non costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, dovendo la valutazione essere espressa in



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

relazione alla specifica posizione oggetto di giudizio, rispetto alla quale detto requisito della motivazione è previsto a pena di nullità rilevabile anche di ufficio.

[Sez. II, sent. 14 aprile-3 luglio 2018, n. 29923, Pres. Cammino, Rel. Verga.](#)

Misure cautelari reali - Sequestri - Confisca diretta - Finalità ripristinatorie dello *status quo ante* - Confisca per equivalente e sequestro finalizzato a detta confisca - Funzione sussidiaria - Beni oggetto della misura ablativa - Individuazione.

La confisca per equivalente e il sequestro finalizzato a detta confisca hanno funzione sussidiaria rispetto a quella tradizionale (confisca diretta), che ha connotati riparatori e finalità non repressive ma ripristinatorie dello *status quo ante*. Ne consegue che, se è indubbio che la misura ablativa finalizzata a privare l'autore del reato dei vantaggi derivati dalla sua attività criminosa è destinata ad operare in tutti quei casi in cui la confisca diretta non sia possibile per i più svariati motivi, anche temporanei, è pur vero che l'aver azionato detta misura, a fronte della sussistenza di tutti i presupposti di legge, non impedisce di sottoporre a provvedimento cautelare ulteriori beni costituenti l'utilità economica tratta dall'attività illecita.

[Sez. I sent. 20 dicembre 2017 – 6 luglio 2018 n. 30686, Pres. Tardio, Rel. Cairo.](#)

Ne bis in idem – Identità del fatto – Rilevanza del dato “storico fattuale”.

Ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico – naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona: del resto, la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 649 c.p.p. ha esteso quella preclusione ai casi di concorso formale, annotando come l'identità del fatto si misura sul cd. *idem* storico fattuale e non sull'*idem* legale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

[Sez. I, sent. 7 aprile-10 luglio 2018, n. 31326, Pres. Di Tomassi, Rel. Vannucci.](#)

Notificazioni nel processo penale - Notificazioni all'imputato dell'estratto contumaciale di sentenza di condanna - Mancato rispetto delle forme previste dall'art. 9, ultimo comma, L. n. 890/1982 - Notificazione ex art. 161, comma 4, c.p.p. - Ammissibilità - Esclusione.

Non sussiste il presupposto richiesto dall'art. 161, comma 4, c.p.p. per la notificazione dell'estratto contumaciale di sentenza di condanna al difensore d'ufficio del destinatario di tale pronuncia quando il precedente tentativo di notificazione, a mezzo del servizio postale, di tale atto a persona presso il domicilio da costei eletto nel processo con tale sentenza definito non sia stato effettuato dall'agente postale nel rispetto delle forme previste dall'art. 9, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982.

[Sez. III, sentenza 4 maggio 2018 – 12 luglio 2018 n. 31835 – Pres. Cavallo – Rel. Galterio](#)

Provvedimento abnorme – Ricorso per cassazione – Art. 512 n. 2 c.p.p. – Presupposti

È abnorme e, come tale, ricorribile per cassazione l'ordinanza del Giudice del dibattimento di trasmissione degli atti al p.m., ex art. 521 n. 2 c.p.p., in assenza di pronuncia in ordine ai reati contestati e senza alcuna motivazione in ordine alla ragione di detta trasmissione.

[Sez. I sent. 7 aprile 2018 – 10 luglio 2018 n. 31326, Pres. Di Tomassi, Rel. Vannucci.](#)

Richiesta di restituzione in termini – Oneri gravanti sul richiedente.

In assenza di norma specifica relativa all'onere della prova, l'imputato condannato con sentenza contumaciale ha solo l'onere di indicare specificamente il giorno in cui afferma di aver avuto effettivamente conoscenza della sentenza, onde consentire al giudice, destinatario della richiesta di restituzione nel termine per impugnare tale sentenza, l'accertamento, in funzione della valutazione della tempestività di tale richiesta (entro trenta giorni dalla conoscenza effettiva), del momento –



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

eventualmente diverso da quello allegato dalla parte – in cui è intervenuta con certezza l'effettiva conoscenza della sentenza che l'imputato (ovvero il condannato cui non sia stato validamente notificato l'estratto contumaciale) intende impugnare. *(Nell'affermare detto principio, la Corte ha ricordato l'esistenza di altro orientamento secondo cui incombe sul richiedente la restituzione nel termine per impugnare l'onere di dare dimostrazione, allegando documenti ovvero indicando specificamente fatti dimostrativi della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto).*

Sez. III, sentenza 9 maggio 2018 – 13 luglio 2018 n. 32211 – Pres. Lapalorcia – Rel. Corbetta

Sentenza di patteggiamento - Art. 444 c.p.p. – Fissazione udienza camerale – Necessità

È nulla la sentenza di patteggiamento pronunciata senza previa fissazione dell'udienza camerale e vi è interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa *de plano* anche nel caso di applicazione della pena nei termini concordati dalle parti, qualora l'imputato stesso rappresenti uno specifico interesse al contraddittorio davanti al Giudice di merito.

Sez. III, sentenza 28 marzo 2018 – 12 luglio 2018 n. 31834 – Pres. Cavallo – Rel. Socci

Sequestro probatorio – Art. 365 c.p.p. – Art. 354 c.p.p. – Avviso all'indagato – Presupposti - Differenze

In tema di sequestro probatorio l'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., sussiste solo in caso di sequestro eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria e non anche in caso di sequestro delegato dal p.m., poiché, ai sensi dell'art. 365 c.p.p., in questi casi l'organo dell'accusa deve chiedere alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente all'atto, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designare un difensore d'ufficio; viceversa la p.g., quando procede d'iniziativa al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell'art. 356 c.p.p., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore dell'indagato,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

non ha, a differenza di quanto previsto dall'art. 365 c.p.p., l'obbligo di chiedere all'indagato se sia o no assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore di ufficio ma ha soltanto l'obbligo, *ex art. 114 disp. att. c.p.p.*, di avvisare la persona sottoposta ad indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 28826 del 23 febbraio 2018 \(dep. 21 giugno 2018\), Pres. Fidelbo, Rel. Bassi, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

Sospensione del procedimento con messa alla prova – Ordinanza ammissiva - Revoca *ex art. 168-quater c.p.* - Discrezionalità limitata - Commissione di un ulteriore reato durante il periodo di prova – Valutazione del giudice del sub-procedimento - Possibilità - Contenuto.

In presenza di una delle ipotesi contemplate dall'art. 168-*quater* c.p., il giudice, al fine di disporre la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464-*octies* c.p.p., censurabile in sede di ricorso per cassazione. Con specifico riguardo all'ipotesi di revoca di cui al n. 2 dell'art. 168-*quater* c.p., la Corte ha aggiunto che spetta al giudice del sub-procedimento verificare che la "commissione" del fatto - reato determinante la revoca del beneficio sia provata in termini di elevata probabilità, attraverso una delibazione della serietà dell'accusa compiuta sulla scorta di una solida base cognitiva, senza che sia necessario attendere la definizione con sentenza irrevocabile dell'autonomo procedimento relativo a detto illecito.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

Sez. V sent. 23 gennaio 2018 – 4 luglio 2018 n. 30074 Pres. Fumo, Rel. De Gregorio.

Tenuità del fatto - Proscioglimento ex art. 131 bis c.p. – Nozione di abitudine.

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c. p. rileva, in senso negativo, la perpetrazione di un terzo illecito, oltre quelli già definitivamente giudicati, anche se oggetto del processo in cui è stata posta la questione del 131 bis c.p.; la perpetrazione di un nuovo reato può essere giudicata espressione di comportamento abitualmente delittuoso e precludere l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità.

Sez. III, sentenza 30 gennaio 2018 – 12 luglio 2018 n. 31828 – Pres. Cavallo – Rel. Gentili

Tenuità del fatto – Valutazione in ordine alla tenuità del fatto – Sindacato di legittimità - Esclusione

La valutazione avente ad oggetto la particolare tenuità del fatto, involgendo la stessa l'espressione di un giudizio tipicamente discrezionale in ordine al disvalore penale di cui è manifestazione il reato commesso, non può essere compiuta dal Giudice di legittimità stante il mancato accesso che la Corte di Cassazione ha al diretto apprezzamento del profilo fattuale della questione sottoposta al suo esame.

(Si segnala che la decisione su riportata si pone in contrasto con altre decisioni richiamate nella motivazione)

Sez. I, sent. 7 aprile-10 luglio 2018, n. 31326, Pres. Di Tomassi, Rel. Vannucci.

Termini nel processo penale - Restituzione nei termini - Sentenze contumaciali - Onere di allegazione del giorno di effettiva conoscenza della sentenza medesima - Ragioni.

La disciplina contenuta nell'art. 175, commi 2 e 2-bis, c.p.p. (nel testo risultante dalle modificazioni recate dalla legge n. 60 del 2005, di conversione del d.l. n. 17 del 2005 e prima di quelle operate dalla legge n. 67 del 2014) quanto alla richiesta di rimessione nel termine per impugnare sentenza contumaciale, si interpreta nel senso che la persona condannata con tale sentenza ha solo l'onere di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

allegare specificamente il giorno in cui afferma di avere avuto effettiva conoscenza della sentenza medesima, onde consentire al giudice, destinatario di tale domanda, l'accertamento, in funzione della valutazione della tempestività di tale richiesta (entro trenta giorni dalla conoscenza effettiva), del momento - eventualmente diverso da quello allegato dalla parte - in cui è intervenuta con certezza l'effettiva conoscenza della sentenza che l'imputato (ovvero il condannato cui non sia stato validamente notificato l'estratto contumaciale della sentenza) intende impugnare.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I sent. 5 luglio 2018 – 6 luglio 2018 n. 30780, Pres. Rocchi, Rel. Santalucia.](#)

Esecuzione _ Formazione progressiva del giudicato – Eseguitività della parte di pena definitiva – Condizioni.

Anche nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò avviene sia quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, perché anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate; ne consegue che la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, in conseguenza dell'annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati. Tuttavia l'eseguitività della condanna anche in caso di rinvio parziale per episodi posti in continuazione con gli altri è consentita solo se è stata determinata la pena minima che il condannato deve comunque espiare. In sostanza è



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

eseguibile la pena che sia stata determinata e non anche quella che sia già determinabile, sia pure in modo certo, ma non ancora applicata specificatamente.

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Federico Bier, Luca Galbiati, Elisa Valmori: ***L'ASSISTENZA PROCESSUALE DELLA PERSONA OFFESA*** Giuffrè

Lina Cusano, Emanuele Piro: ***LE INTERCETTAZIONI*** Giuffrè

Antonio Gerardo Diana: ***I SEQUESTRI. Civili, penali e della legislazione speciale*** Giuffrè



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 51 – 15 luglio 2018

Tommaso Epidendio, Gianluca Varraso (a cura di): *CODICE DELLE CONFISCHE* Giuffrè

Guglielmo Gulotta: *INNOCENZA E COLPEVOLEZZA SUL BANCO DEGLI IMPUTATI. Commento alle Linee guida psicoforensi per un processo sempre più giusto* Giuffrè

Nadia Elvira La Rocca: *CORERCIZIONE CAUTELARE E POTERI DEL COLLEGIO NEL RIESAME RIFORMATO* Cedam

6. Incontri di studio e convegni.